

Sent 1347  
2016

Cron 6272

Rep. 2011

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Civile e Penale di Lucca , composto dai Signori Magistrati:

Dott. Giulio Giuntoli Presidente rel.

Dott.ssa Anna Martelli Giudice

Dott.ssa Beatrice Giunti Giudice

ha pronunciato il seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado di giurisdizione iscritta al n. 5183 Reg.

Gen. anno 2015 e promossa

da

~~XXXXXXXXXX~~ (c.f. ~~XXXXXXXXXX~~) elettivamente domiciliato presso e nello studio dell'Avv. Cristina Polimeno, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in calce all'atto introduttivo.

ATTRICE

effetto mutamento  
di sesso  
minore step il  
07.06.16

e con l'intervento di:

PUBBLICO MINISTERO

All'udienza del 26 febbraio 2016, la causa andava a sentenza sulle seguenti

conclusioni:

per la parte attrice:

"Si insiste per l'autorizzazione all'intervento chirurgico con contestuale rettificazione del sesso anagrafico, in quanto come prova in atti la disforia tra genere maschile percepito e manifestato e il genere femminile anagrafico determina un grave disagio e pregiudizio nella vita quotidiana e soprattutto

*[Handwritten signature]*

lavorativa di parte attrice. In subordine, si chiede l'emissione di sentenza parziale con autorizzazione all'intervento all'esito del quale si richiede fissazione di udienza per procedere alla rettifica anagrafica".

#### FATTO E DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, ~~XXXXXXXXXX~~ esponeva che essa attrice presentava una disforia di genere in conseguenza della quale, a partire dall'anno 2012 era seguita dal consultorio TRANSgenere di ~~XXXXXX~~ ~~XXXXXX~~ convenzionato con la Regione Toscana e l'azienda USL 12 di Viareggio; che si era inoltre sottoposta a cure ormonali con ormoni di sesso maschile a partire dal febbraio 2014, nell'ambito del percorso di attribuzione del sesso FtM presso il centro di Endocrinologia dell'AOP di Cisanello, mediante assunzione di androgeni; che gli specialisti da cui era stata seguita avevano prestato il loro nulla osta all'intervento medico-chirurgico per la rettificazione del sesso; che essa attrice allo stato si presentava con corpo di sembianze maschili e con attribuzione sessuale ed anagrafica femminile; tanto premesso, chiedeva la rettificazione anagrafica di attribuzione del sesso da femminile a maschile, con conseguente cambio del nome da ~~XXXXXX~~ a ~~XXXXXX~~, e l'autorizzazione all'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali.

La causa, istruita mediante la produzione di documenti, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 26 febbraio 2016, sulle conclusioni trascritte in epigrafe.

2.

Le pronunce n. 221/2015 della Corte Costituzionale e n. 15138/2915 della Suprema Corte valgono a fondare l'accoglimento della domanda.



Il Supremo Collegio ha affermato, infatti, sulla scorta di considerazioni giuridiche pienamente condivise, che "alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 n. 182, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d. lgs. n. 150/2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà e l'univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale".

La Corte Costituzionale ha espressamente affermato quanto segue: "l'esclusione del carattere necessario dell'intervento chirurgico ai fini della rettificazione anagrafica appare il corollario di un'impostazione che – in coerenza con supremi valori costituzionali – rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere. L'ampiezza del dato letterale dell'art. 1, comma 1, della legge n. 164 del 1982 e la mancanza di rigide griglie normative sulla tipologia dei trattamenti rispondono all'irriducibile varietà delle singole situazioni soggettive. Tale impostazione è stata fatta propria anche dalla recente giurisprudenza di legittimità. Nella sentenza del 20 luglio 2015, n. 15138, la Corte di cassazione, sezione prima civile, ha

affermato, infatti, che la scelta di sottoporsi alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali non può che essere il risultato di «un processo di autodeterminazione verso l'obiettivo del mutamento di sesso». Il ricorso alla chirurgia costituisce uno dei possibili percorsi volti all'adeguamento dell'immagine esteriore alla propria identità personale, come percepita dal soggetto. D'altra parte, sottolinea la Corte di cassazione, «La complessità del percorso, in quanto sostenuto da una pluralità di presidi medici [...] e psicologici mette ulteriormente in luce l'appartenenza del diritto in questione al nucleo costitutivo dello sviluppo della personalità individuale e sociale, in modo da consentire un adeguato bilanciamento con l'interesse pubblico alla certezza delle relazioni giuridiche». Rimane così ineludibile un rigoroso accertamento giudiziale delle modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e del suo carattere definitivo. Rispetto ad esso il trattamento chirurgico costituisce uno strumento eventuale, di ausilio al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona. In questa prospettiva va letto anche il riferimento, contenuto nell'art. 31 del d.lgs. n. 150 del 2011, alla eventualità («Quando risulta necessario») del trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali. In tale disposizione, infatti, lo stesso legislatore ribadisce, a distanza di quasi trenta anni dall'introduzione della legge n. 164 del 1982, di volere lasciare all'apprezzamento del giudice, nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'intervento chirurgico, l'effettiva necessità dello stesso, in relazione alle specificità del caso concreto. Il ricorso alla modificazione chirurgica dei caratteri sessuali



risulta, quindi, autorizzabile in funzione di garanzia del diritto alla salute, ossia laddove lo stesso sia volto a consentire alla persona di raggiungere uno stabile equilibrio psicofisico, in particolare in quei casi nei quali la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità sia tale da determinare un atteggiamento conflittuale e di rifiuto della propria morfologia anatomica. La prevalenza della tutela della salute dell'individuo sulla corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, porta a ritenere il trattamento chirurgico non quale prerequisite per accedere al procedimento di rettificazione – come prospettato dal rimettente –, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico. Il percorso ermeneutico sopra evidenziato riconosce, quindi, alla disposizione in esame il ruolo di garanzia del diritto all'identità di genere, come espressione del diritto all'identità personale (art. 2 Cost. e art. 8 della CEDU) e, al tempo stesso, di strumento per la piena realizzazione del diritto, dotato anch'esso di copertura costituzionale, alla salute”.

Sulla scorta di siffatti principi deve ritenersi la fondatezza della svolta domanda.

Invero, i documenti versati in atti avvalorano in termini decisivi la divergenza tra il sesso anatomico e la psicosessualità percepita e vissuta dalla parte attrice, in termini tali da determinare nella stessa un atteggiamento conflittuale e di definitivo e radicale rifiuto della propria morfologia anatomica, sì da rendere giustificati per la tutela della salute, per il pieno benessere psicofisico e per la realizzazione delle aspirazioni esistenziali della parte attrice la rettificazione anagrafica e l'eventuale intervento di adeguamento chirurgico.



Ciò emerge nella relazione psichiatrica del Consultorio TRANSgenere, convenzionato con la Regione Toscana e con Azienda USL 12 di Viareggio ("nel soggetto si evidenziano una forte e permanente identificazione e senso di appartenenza alla sfera maschile per cui la connotazione femminile determina un persistente sentimento di estraneità riguardo al proprio ruolo sessuale e biologico e un disagio clinicamente significativo, con impedimento ad una completa integrazione sociale, elementi, questi, ascrivibili ad un disturbo dell'identità di genere"), nonché dalla relazione psicologica conclusiva del 30 marzo 2015, che, ripercorrendo la storia personale di parte attrice,, il percorso psicoterapeutico seguito e la terapia ormonale praticata, ha confermato la ricorrenza di una disforia di genere, tale da rendere adeguati e giustificati la rettificazione anagrafica e l'intervento di adeguamento chirurgico. Risulta inoltre dagli atti che la parte attrice sin dal luglio 2014 ha intrapreso presso l'Azienda Ospedaliera di ~~Firenze~~ la terapia ormonale costituita da androgeni.

Siffatta documentazione, di provenienza pubblica, comprova in termini certi la ricorrenza delle condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.

Va pertanto autorizzata la rettificazione del sesso anagrafico e del nome, come da dispositivo.

Va inoltre autorizzato il trattamento medico-chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a maschili.

Nulla per le spese.

P. Q. M.

Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:



autorizza la rettificazione anagrafica del sesso di ~~Donna~~  
~~Donna~~ da femminile a maschile , nonché del nome da  
~~Donna~~;

autorizza il richiesto intervento medico-chirurgico di adeguamento dei  
caratteri sessuali da femminili a maschili;

nulla per le spese.

Così deciso in Lucca il 6 giugno 2016

Il Presidente est.

